



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 4611/1998 e 3384/1999 proposti da Fratelli Colombo di Vittorio s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Rampazzo e Paolo Sansone ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Milano, via B. Bazzoni n. 2;

contro

il Comune di Bovisio Masciago, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Romano nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 23;

per l'annullamento

A) con il ricorso n. 4611/1998:

- della deliberazione di G.M. n. 349 del 31 luglio 1998 "interpretativa" dell'art. 3 delle NN.TT.A. e delle modalità di computo del volume realizzabile nelle zone B1 e B2 del piano regolatore adottato dal Comune intimato,

e per l'accertamento e la condanna

del Comune di Bovisio Masciago al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

B) con il ricorso n. 3384/1999:

- della deliberazione di C.C. n. 34 del 5 maggio 1999 di non approvazione del piano di recupero di via Alfieri presentato dalla ricorrente, dei pareri della C.U.E. espressi nelle sedute del 25 febbraio 1998 e dell'11 marzo 1998 e di ogni altro atto connesso e/o comunque presupposto,

e per l'accertamento e la condanna

del Comune di Bovisio Masciago al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovisio Masciago;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi gli avv.ti Rampazzo e Sansone per la ricorrente e l'avv. Romano per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 4611/1998, la ricorrente, proprietaria di un'area censita al foglio 7 mappali 202, 203, 205, 207 e 697 nel Comune di Bovisio Masciago (urbanisticamente classificata in zona "B2"), ha impugnato la delibera n. 349 del 1998 con la quale la Giunta municipale dell'amministrazione resistente ha dettato

criteri interpretativi per l'applicazione degli artt. 3 e 11 delle NN.TT.A. e le modalità di calcolo della volumetria per le zone B1 e B2 del territorio comunale interessato, ciò in quanto sarebbe ostativo alla realizzazione degli interventi edilizi di cui al progetto dalla stessa presentato all'ente locale.

In ragione di ciò, la società interessata, nell'impugnare la suddetta delibera, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, e la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 32 della legge n. 142/1990, dell'art. 27 della legge regionale n. 51/1975 e dell'art. 3 della L.R. n. 23/1997; eccesso di potere per carenza di potere.

La Giunta comunale, con la delibera impugnata, non ha interpretato le NN.TT.A. ma le ha, invece, integrate disattendendone, peraltro, la *ratio*.

La suddetta delibera è altresì illegittima in quanto il Comune resistente, avendo integrato la predetta normativa, non ha seguito il procedimento di formazione delle NN.TT.A. disciplinato dalla L.R. n. 51/1975 e dalla L.R. n. 23/1997;

2) incompetenza; violazione dell'art. 32 della legge n. 142/1990 e dell'art. 3 della L.R. n. 23/97.

La delibera impugnata è stata adottata da un organo incompetente in quanto le integrazioni alle NN.TT.A. devono essere approvate dal Consiglio comunale e non dalla Giunta.

Non è, poi, stata garantita la necessaria partecipazione dei cittadini attraverso il meccanismo delle osservazioni né le modifiche sono state adeguatamente

pubblicizzate;

3) eccesso di potere per difetto di presupposto, sviamento, violazione dei principi di correttezza dell'azione amministrativa.

Il progetto presentato dalla ricorrente all'amministrazione resistente è conforme al Piano regolatore adottato dal Comune in data 16 luglio 1992.

L'interpretazione contenuta nella delibera impugnata dell'art. 3 delle NN.TT.A che definisce la c.d. "superficie territoriale" come "*l'intera superficie del territorio compreso nell'ambito di pianificazione esecutiva individuato e perimetrato con apposito segno grafico nella tavola di azionamento del PRG*" non è conforme al dato letterale atteso che si esclude dal relativo computo l'area destinata a strada pubblica, seppure inserita nel perimetro di intervento del piano attuativo.

Non conforme al dato letterale è, altresì, l'interpretazione dell'art. 11 delle NN.TT.A. (che regola la volumetria realizzabile nella zona B) secondo cui "*sono consentiti gli interventi di cui alla zona B nel limite massimo di incremento del 15% del volume esistente (ricostruito o conservato) alla data di adozione del PRG, una sola volta, e comunque entro l'indice fondiario di m. 3,50 mc/mq*".

Secondo l'amministrazione comunale, la norma citata non consentirebbe il recupero della volumetria del fabbricato esistente avente destinazione artigianale ma tale interpretazione si pone in contrasto con gli artt. 51 e 53 del regolamento edilizio comunale che, invece, consentono tale possibilità;

4) eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; ulteriore incompetenza.

L'interpretazione fornita dalla Giunta comunale degli artt. 3 e 11 delle NN.TT.A. al PRG non rispetta il dato letterale delle citate norme né la loro *ratio*.

In ogni caso, l'attività interpretativa non poteva essere effettuata dalla Giunta comunale ma dallo stesso organo che ha adottato le norme tecniche di attuazione ovvero dal Consiglio comunale.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato eccependo, dapprima, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e chiedendone comunque il rigetto perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 3499/98, è stata respinta la domanda di sospensiva.

Con il ricorso n. 3384/1999, la ricorrente ha poi impugnato la delibera n. 34 del 5 maggio 1999 con cui il Consiglio comunale di Bovisio Masciago non ha approvato il piano di recupero della suddetta area di via Alfieri (censita al foglio 7 mappali 202, 203, 205, 207 e 697, urbanisticamente classificata in zona "B2") sulla base dei criteri interpretativi contenuti nel provvedimento della Giunta comunale n. 349 del 1998 (impugnata con il precedente ricorso) e dei pareri contrari espressi dalla Commissione urbanistica edilizia (C.U.E.) del 25 febbraio e dell'11 marzo 1998.

La ricorrente ha, pertanto, impugnato i suddetti atti (delibera n. 34 del 5 maggio 1999 e pareri della C.U.E.) e tutti quelli ad essi connessi chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, e la condanna del Comune al risarcimento dei danni per i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 11, 51 e 53 del regolamento edilizio vigente e degli artt. 3

e 11 delle NN.TT.A. del P.R.G. adottato; eccesso di potere per difetto di presupposto, sviamento, violazione dei principi di correttezza dell'azione amministrativa.

Il diniego opposto alla ricorrente si è basato sul parere reso dalla Commissione edilizia (CUE) la quale ha ritenuto che gli edifici esistenti nel comparto di riferimento – di proprietà della società interessata – non costituiscano volume esistente ai sensi dell'art. 3 delle NTA tanto che, per il computo planivolumetrico, devono essere applicati i normali indici di zona previsti per l'area di riferimento mentre la superficie complessiva va calcolata al netto della strada prevista dal PRG.

Il parere non è conforme a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione (art. 11) che ammettono invece il recupero della volumetria esistente con possibilità di incremento fino al 15% e comunque entro l'indice fondiario di 3,50 mc/mq.

Peraltro, tale disposizione va interpretata con riferimento agli artt. 51 e 53 del regolamento edilizio vigente ovvero nel senso di consentire il recupero dell'intera volumetria esistente avente destinazione artigianale attraverso il calcolo del volume previsto dal citato art. 53 che considera, qualunque sia l'altezza reale delle botteghe artigiane, quella virtuale di metri 3.

Con riferimento, poi, al calcolo della superficie territoriale, l'art. 3 delle NTA del PRG prevede che essa deve comprendere l'intera parte di territorio perimetrata in sede di pianificazione esecutiva, come individuato con apposito segno grafico

nella tavola di azzonamento del PRG.

Pertanto, l'interpretazione fornita dalla predetta Commissione edilizia – che ha escluso dal computo della superficie territoriale l'area destinata a strada - è in contrasto con quanto previsto dal citato art. 3 delle NTA del PRG comunale;

2) eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi di corretta pianificazione, di imparzialità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per disparità di trattamento.

L'interpretazione sopra riportata è stata fornita con il solo obiettivo di negare l'approvazione del Piano di recupero proposto dalla ricorrente.

Ciò è, peraltro, provato dal fatto che, in casi analoghi a quello della ricorrente, l'amministrazione resistente ha invece consentito il recupero dell'intera volumetria esistente.

Le delibera impugnata n. 34 del 1999 è, altresì, illegittima per invalidità derivata in ragione dei vizi dedotti con riferimento alla delibera G.M. n. 349/1988, impugnata con ricorso n. 4611/1998;

3) violazione dell'art. 32 della legge n. 142/90 e dell'art. 27 della L.R. n. 51/1975 e dell'art. 3 della L.R. n. 23/97; eccesso di potere per carenza di potere.

Con tale motivo, la ricorrente ripropone censure analoghe a quelle contenute nel primo mezzo del ricorso n. 4611/1998 ovvero che il Comune resistente non si è limitato ad interpretare le NN.TT.A. ma le ha, invece, integrate disattendendone, peraltro, la *ratio*.

Tale integrazione è quindi illegittima in quanto il Comune resistente, avendo

integrato la predetta normativa, non ha seguito il procedimento di formazione delle NN.TT.A. disciplinato dalla L.R. n. 51/1975 e dalla L.R. n. 23/1997;

4) incompetenza; violazione dell'art. 32 della legge n. 142/90 e dell'art. 3 della L.R. n. 23/97.

Con tale motivo, la ricorrente ripropone censure analoghe a quelle contenute nel secondo mezzo del ricorso n. 4611/1998.

In particolare, si ribadisce che la delibera impugnata è stata adottata da un organo incompetente in quanto le integrazioni alle NN.TT.A. devono essere approvate dal Consiglio comunale e non dalla Giunta.

Non è, poi, stata garantita la necessaria partecipazione dei cittadini attraverso il meccanismo delle osservazioni né le modifiche sono state adeguatamente pubblicizzate;

5) eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; ulteriore incompetenza.

L'interpretazione delle citate NTA è in palese contrasto con il Piano regolatore adottato.

In particolare, l'art. 3 delle NTA definisce la superficie territoriale compresa nell'ambito della pianificazione esecutiva perimetrato dal PRG.

Pertanto, ogni diversa delimitazione di tale ambito (esclusione della porzione di strada, comunque ricompresa nel perimetro) è del tutto arbitraria. Lo stesso discorso vale con riferimento all'art. 11 delle NTA riguardante il calcolo della volumetria nelle zone B.

Anche nel presente giudizio, si è costituito il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 2658/99, è stata respinta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, le cause, dopo la discussione delle parti, sono state trattenute dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 4611/1998 e n. 3384/1999 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso n. 4611/1998 avendo la delibera impugnata (G.M. n. 349/1998) mero valore interpretativo delle disposizioni regolamentari di cui alle N.T.A. del PRG tanto che non può essere attribuita al predetto provvedimento alcuna efficacia lesiva delle posizioni soggettive della ricorrente che, invece, deve essere riconosciuta nel provvedimento - adottato dall'organo competente (Consiglio comunale) - che ha negato l'approvazione del Piano di recupero proposto dalla società interessata.

Ed invero, non risulta smentito che la predetta delibera n. 349/1998 è stata adottata nell'intento di fornire indicazioni sulle modalità di applicazione delle norme regolamentari di che trattasi ma tale intento non ha provocato alcuna alterazione del riparto di competenze all'interno dell'amministrazione comunale i

cui organi sono gli unici legittimati ad applicare la predetta normativa tecnica di attuazione attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti i quali soli hanno potenzialità lesive sulle posizioni giuridiche dei soggetti interessati.

La determinazione n. 349/1998 non contiene, infatti, alcun riferimento alla situazione della ricorrente né assume valore reiettivo del progetto di recupero dalla stessa proposto, come invece avvenuto con l'adozione della delibera C.C. n. 34/1999 (impugnata con il gravame n. 3384/1999).

In ogni caso, le censure proposte con il ricorso n. 4611/1998 sono state ribadite con il secondo gravame tanto che, nel prosieguo, saranno comunque oggetto di esame nel merito.

3. Passando, quindi, ad esaminare il gravame n. 3384/1999, va, anzitutto, precisato quanto segue:

- la ricorrente è proprietaria dell'area (censita al foglio 7, mapp. 202, 203, 205, 207 e 697) classificata in zona "B2" sulla quale insistevano fabbricati adibiti "ad uso produttivo" della volumetria complessiva di mc. 16.824,81;
- in ragione dell'inserimento dell'area in argomento in zona B2 (residenziale) e della possibilità riconosciuta dal PRG del 1992 di recuperare la volumetria esistente attraverso la presentazione di un piano attuativo (*rectius*: di recupero), la ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di edifici "ad uso residenziale" della volumetria complessiva di mc. 15.486,72;
- la tavola di azionamento 7.1 allegata al PRG del 1992 prevede che, con riferimento all'area denominata P.R.B (asseritamente coincidente con quella

della ricorrente, sebbene sul punto non vi sia concordanza di opinioni tra le parti), il volume edificabile (relativo a “lotti liberi”, come indicato nella rubrica della tabella posta in calce alla tavola 7.1) è pari a mc. 15.624 ;

- a fronte di tale richiesta, l'amministrazione comunale, nonostante l'indicazione contenuta nella predetta tabella di cui alla tavola di azionamento 7.1, ha negato l'approvazione del suddetto progetto sulla base del parere reso dalla CUE secondo cui *“gli edifici ricompresi nell'area perimetrata a P.R., aventi destinazione produttiva, non costituiscono volume esistente ai sensi dell'art. 3 delle NTA. Pertanto, l'area computabile ai fini del calcolo planivolumetrico deve essere intesa come area destinata a B2 con applicazione degli indici di zona (art. 11). Il volume da realizzare nel Piano di recupero deve essere calcolato applicando l'indice di zona previsto dal PRG sulla superficie territoriale; (per) superficie territoriale si intende la superficie complessiva interessata dal P.R. al netto della strada prevista dal PRG...”*;
- il citato art. 3 delle NTA del PRG del 1992 prevede che, per superficie territoriale, deve intendersi tutta l'area del territorio compreso nell'ambito della pianificazione esecutiva individuato e perimetrato con apposito segno grafico nella tavola di azionamento (7.1) del PRG;
- l'art. 11 delle predette NTA, nel fissare gli indici fondiari nella zona B2, prevede, per le nuove costruzioni, un limite di 2 mc/mq in caso di “semplice” concessione edilizia e m. 2,50 mc/mq in presenza di un piano attuativo. La norma citata prevede, altresì, che è consentito l'incremento del 10% della

volumetria esistente (e non il 15% come rappresentato dalla ricorrente – cfr, per le zone B2, art. 11, cpv 5, delle NTA del PRG) solo per adeguamenti igienico – sanitari (ricostruito o conservato), sempre che tale aumento non superi il limite massimo di indice fondiario di 3,5 mc/mq;

- la ricorrente, in ragione di ciò (e senza tuttavia rinunciare alle pretese avanzate con ricorsi in esame), ha poi richiesto la concessione edilizia che, dopo l'instaurazione del relativo contenzioso (RG n. 4547/1999, già definito con sentenza del 28 novembre 2006, n. 2852), è stata rilasciata dall'amministrazione comunale la quale ha autorizzato la realizzazione, nell'area di che trattasi, di una volumetria di mc. 12.949,22 (derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 2,465 mc/mq sulla superficie territoriale di mq. 5252,32, ovvero l'intera area perimetrata nel PRG al lordo della strada ivi prevista).

3.1 Ciò premesso in punto di fatto, si tratta, quindi, di verificare se, a fronte dell'indicazione contenuta nella tabella posta in calce alla tavola di azionamento 7.1 di volumetria edificabile nell'area denominata P.R.B (pari a mc 15.624), sia corretta l'interpretazione fornita dal Comune (secondo cui le norme tecniche di attuazione del PRG del 1992 non consentirebbero, attraverso il recupero della volumetria esistente, la trasformazione da uso produttivo a residenziale della volumetria esistente, attraverso la presentazione di un Piano di recupero, ma solo la realizzazione di una nuova costruzione calcolando il volume realizzabile attraverso l'utilizzo dei normali indici fondiari previsti per la zona B2 - 2 mc/mq in

caso di concessione edilizia “semplice” ovvero 2,5 mc/mq previa presentazione di un Piano attuativo).

3.2 Operata tale ricostruzione, è possibile ora procedere all’esame della tesi contenuta nel primo motivo che, tuttavia, non risulta condivisibile.

Ed invero, il Collegio, pur ammettendo che le indicazioni contenute nel PRG (tabella contenuta nella tavola di azionamento 7.1 e le previsioni contenute nelle NTA del PRG del 1992) possono dar luogo a contrasti ermeneutici, deve anzitutto rilevare che la volumetria indicata nella predetta tabella (mc 15.624) non costituisce un parametro di riferimento univoco sulla base del quale poter desumere che nell’area della ricorrente sia possibile edificare nei limiti del volume indicato.

Tale deduzione non è possibile in quanto, oltre al fatto che - come rilevato dalla difesa comunale - non risulta provato che l’area denominata P.R.B coincida con quella della ricorrente (non esiste, invero, un’indicazione precisa in tal senso nella planimetria depositata in giudizio), la tabella di che trattasi prevede, in maniera inequivoca, che la volumetria edificabile realizzabile nei vari comparti ivi indicati si riferisce comunque a “lotti liberi” quando il terreno della società deducente risultava, invece, occupato (come risulta dalla stessa planimetria) da manufatti adibiti ad uso produttivo della volumetria complessiva di mc. 16.824,81. Pur tuttavia, anche a voler ritenere che l’area denominata P.R.B coincida con quella della ricorrente, ciò che non è revocabile in dubbio è che la volumetria ivi indicata (mc. 15.624) non coincide con quella esistente (di mc. 16.824,81), il che

appare contraddittorio se si considera che il predetto comparto è soggetto all'approvazione di un Piano di recupero (il che sottintende, invero, la presenza di manufatti di un determinato volume integralmente da recuperare).

Ciò posto, risulta poi condivisibile l'interpretazione fornita dal Comune resistente (che ha portato al diniego del Piano proposto dalla ricorrente) il quale, in assenza di una norma regolamentare che prevede in maniera esplicita di recuperare la volumetria esistente anche in caso di trasformazione della destinazione d'uso (da produttivo a residenziale, nel caso di specie) degli immobili ivi presenti, ha applicato nel comparto di riferimento l'indice fondiario previsto per la zona B2 in caso di nuova costruzione (come detto, 2 mc/mq in caso di concessione edilizia "semplice" ovvero 2,5 mc/mq previa presentazione di un Piano attuativo), come è infatti avvenuto con il rilascio a favore della ricorrente della concessione edilizia per l'edificazione di una volumetria complessiva di mc 12.949,22 (utilizzando, quindi, la quasi totalità dell'indice fondiario fissato per la zona B2 in caso di presentazione di Piano attuativo e considerando tutta la superficie territoriale perimetrata nel PRG ovvero al lordo della strada pubblica ivi prevista – mq 5252,32).

In altre parole, il citato art. 11 della NTA (al quale bisogna fare riferimento per calcolare nella zona B2 la volumetria realizzabile a fini residenziali), nel fissare i relativi indici fondiari, non prevede la possibilità di recuperare tutta la volumetria esistente anche attraverso la trasformazione della destinazione d'uso degli immobili esistenti e, pertanto, deve ritenersi che, in assenza di tale indicazione

nella normativa regolamentare, oltre all'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nell'articolo citato (il quale, quando fa riferimento all'incremento volumetrico dell'esistente, si riferisce comunque al "*ricostruito*" o al "*conservato*", il che fa ritenere che la destinazione dell'edificio rimanga comunque immutata), la pretesa trasformazione non sia ammessa attesa anche la diversa incidenza che ciò determinerebbe sulla dotazione degli standard di zona.

Ora, in ragione di quanto sopra esposto con riferimento al citato art. 11 delle NTA, risulta inutile, in questa sede, risalire alla corretta interpretazione dell'art. 3 (il quale individua la superficie territoriale) in quanto, non essendo consentito procedere alla trasformazione della destinazione d'uso del volume esistente (come detto, di mc. 16.824,81), non è necessario provare che la superficie territoriale dell'area della ricorrente equivalga al comparto perimetrato del PRG (mq 5252,32, ovvero al lordo della strada pubblica) in relazione alla quale applicare l'indice massimo fondiario di 3,5 mc/mq (utilizzabile in caso di recupero del volume esistente), in quanto – come detto – tale parametro si riferisce al recupero della volumetria esistente senza alcuna trasformazione della precedente destinazione d'uso.

A ciò si aggiunga che il Comune resistente ha, comunque, rilasciato la concessione edilizia "semplice" alla ricorrente applicando, come più volte ribadito, la quasi totalità dell'indice fondiario fissato per i Piani attuativi (2,465 mc/mq, superiore in ogni caso a quello previsto in caso di "semplice" titolo edilizio) prendendo come riferimento la massima estensione dell'area di che

trattasi, pari cioè a mq. 5252,32 (per una volumetria complessiva di mc 12.949,22).

3.3 Ciò posto, a nulla neanche vale il richiamo operato dalla ricorrente agli artt. 51 e 53 del regolamento edilizio (che disciplinano i criteri di calcolo della volumetria nelle aree industriali dismesse) in quanto, oltre a quanto sopra esposto, le norme richiamate si riferiscono alle zone residenziali di espansione "C" e, pertanto, non sono applicabili agli edifici esistenti nell'area della ricorrente, ricompresa – come detto - nella zona B2.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento alla stessa riservato dall'amministrazione comunale rispetto a casi analoghi in relazione ai quali il relativo progetto di recupero della volumetria esistente è stato approvato.

La censura, per la sua genericità, risulta inammissibile.

Ed invero, la ricorrente si è limitata ad evidenziare che il Comune resistente ha approvato il Piano di recupero della volumetria esistente proposto da altro soggetto senza tuttavia indicare la relativa area né se vi sia stata una trasformazione della destinazione d'uso degli immobili presenti nel comparto.

5. Le censure contenute nel terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattate congiuntamente in quanto intimamente connesse.

Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto esposto nel precedente punto 3. per respingere le predette doglianze in quanto sono basate sul presupposto che l'interpretazione fornita dalla Giunta comunale con la delibera n. 349/1988

(impugnata con il ricorso n. 4611/1998) costituisca, invero, una integrazione della normativa contenuta negli artt. 3 e 11 delle NTA del PRG.

Ora, come si è avuto modo di esporre nel precedente punto 3., il diniego dell'approvazione del Piano di recupero proposto dalla ricorrente è basato sulla (corretta) applicazione delle norme sopra richiamate (artt. 3 e 11 delle NTA del PRG) e, sebbene ciò abbia coinciso con quella fornita dalla Giunta comunale con la delibera n. 349/1988, non significa che l'adozione del provvedimento negativo sia il frutto dell'applicazione delle asserite integrazioni operate dall'organo esecutivo da ultimo citato.

Quanto sopra dedotto consente, quindi, di respingere le ulteriori censure di incompetenza proposte dalla ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso n. 3384/1999 deve essere respinto.

Ciò comporta, di conseguenza, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente.

7. La complessità delle questioni trattate fa ritenere sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso n. 4611/1998;
- respinge il gravame n. 3384/1999.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007, con
l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario